

Pubblicato il 11/11/2022

N. 14744/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11396/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11396 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonella Florio, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valentina Lettieri, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A022- Italiano, Storia,

Geografia nella Scuola Secondaria di I grado” per la Regione Campania, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;

2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;

3. Del D.D.G. prot. n. 5025 del 06.04.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Campania ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e il relativo calendario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, nella parte in cui non è inserito il suo nominativo;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A022” di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata;

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Florio Antonella il 7/10/2022:

1. Del D.D.G. prot. n. 29193 del 19.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado” per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Daniele

Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai *quiz* contestati dalla parte ricorrente.

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti per potersi procedere con l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria di interesse, mediante notificazione per pubblici proclami, che dovrà essere effettuata a cura di parte ricorrente nei sensi e termini di cui all'ordinanza n. 836/2019 di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone:

- 1) l'incombente istruttorio di cui in parte motiva a carico dell'amministrazione, precisando che l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;
- 2) l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami a cura di parte ricorrente, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 4 aprile 2023 per il prosieguo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO